



# **COMUNE DI ROMBIOLO**

(Provincia di Vibo Valentia)

## **REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V)**

*(Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 16/12/2024)*

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.
2. L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente al Sindaco.
3. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Rombiole. Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, che risulti in contrasto, deve intendersi abrogata.

## **Art. 2 – Definizione e composizione**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è un organo monocratico, che opera secondo il principio dell'indipendenza, a cui l'Ente affida principalmente il compito di promuovere, supportare e garantire la validità, l'efficacia e la corretta applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. L'O.I.V. è composto da un componente esterno all'amministrazione scelto tra gli iscritti nell'apposito Elenco Nazionale istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

## **Art. 3 – Nomina, durata, revoca e cessazione**

1. Il componente dell'O.I.V. è nominato, con le modalità previste dagli articoli 14 e 14-bis del D.lgs. n. 150/2009, previa procedura pubblica comparativa, dal Sindaco.
2. L'individuazione del componente dell'O.I.V. avviene a seguito di avviso pubblicato, per la durata di almeno quindici giorni, sul Portale del reclutamento-InPa, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente".
3. Il procedimento di nomina e la gestione del relativo rapporto sono attribuiti al Responsabile dell'Area Amministrativa, competente nel supporto agli organi istituzionali.
4. Il componente dell'Organismo indipendente di valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
5. L'O.I.V. dura in carica tre anni, rinnovabile una sola volta, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina e comunque resta in carica fino alla nomina del nuovo Organismo, in regime di prorogatio ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 1994, n. 444.
6. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nell'Elenco nazionale tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e negli altri casi previsti dalla vigente disciplina. Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
7. Il componente dell'O.I.V. è revocabile, con apposito provvedimento adeguatamente motivato, solo per grave inadempimento.
8. Le cause di cessazione dall'incarico, oltre la revoca, sono:
  - scadenza del mandato;

- dimissioni volontarie;
  - impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore ai 90 (novanta) giorni;
  - venir meno dei requisiti di cui al presente articolo;
9. Il decreto del Sindaco di nomina dell'O.I.V., il curriculum ed il compenso sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
10. Con il componente dell'O.I.V. non si determina l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.
11. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente, al componente dell'O.I.V. si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti del Comune di Rombiolo.

#### **Art. 4 – Funzioni dell'O.I.V.**

1. I compiti dell'O.I.V., come individuati dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e dalle successive deliberazioni dell'A.N.A.C. in materia, sono:
- a) Propone alla Giunta il sistema di misurazione e valutazione della performance e/o eventuali aggiornamenti.
  - b) Elabora una proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione ed i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione.
  - c) Procede alla graduazione delle posizioni degli Incarichi di Elevata Qualificazione.
  - d) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
  - e) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica.
  - f) Esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale, dei controlli interni, del controllo di gestione, della trasparenza e della legalità.
  - g) Valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  - h) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
  - i) Propone, sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione, l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009.
  - j) E' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014.
  - k) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità previsti dalla vigente normativa in materia.
  - l) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
  - m) Procede alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti;

- n) Svolge i compiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché secondo gli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

#### **Art. 5 – Esercizio delle funzioni e supporto**

1. Nell'esercizio delle funzioni l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

2. L'O.I.V., per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del Segretario generale, dei Responsabili di Area e dei dipendenti loro assegnati, i quali forniranno un riferimento permanente nella struttura con funzioni di segreteria amministrativa e supporto operativo.

#### **Art. 6 – Compenso e modalità di erogazione**

1. Al componente dell'OIV spetta un compenso determinato e reso noto nell'Avviso pubblico e che non può comunque essere superiore al compenso percepito dal Revisore dei Conti.
2. Sono a carico dell'Ente gli oneri contributivi e fiscali se ed in quanto dovuti in applicazione della vigente normativa in materia.
3. La liquidazione dei compensi avviene su base trimestrale dietro presentazione, da parte del professionista, di specifico documento fiscale ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 7 – atti dell'Organismo indipendente di valutazione**

1. I verbali dell'O.I.V sono atti pubblici ad eccezione delle valutazioni psico-attitudinali, le disposizioni relative all'accesso a documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico come ribadito dall'art. 1 c. 5 del D.lgs. 286/1999. Resta fermo il diritto di accesso del personale incaricato di funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 comma 3, ultimo periodo, della L. 241/1990

2. Gli atti dell'O.I.V. per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, vengono pubblicati, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e conservati in originale, insieme alla relativa documentazione, a cura del responsabile dell'Area Amministrativa

#### **Articolo 8 – Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.